



COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO (LO)

REGOLAMENTO

PER

L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24/05/2013
Integrato con deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 03/07/2013

CAPITOLO I

OGGETTO – PRINCIPI – FINALITA'

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le condizioni di bisogno dei cittadini vengono affrontate *dal Comune* con le prestazioni sociali agevolate in base ai criteri unificati di valutazione della situazione economica delle persone richiedenti *e del nucleo familiare di appartenenza*.

Il regolamento tiene conto della base normativa statale e regionale con particolare riferimento ai dettati *della legge n. 328/2000, art.25*, del Decreto Legislativo n.109/1998, così come modificato dal Decreto Legislativo n.130/2000, nonché *dei dettati della legge regionale n.3/2008*.

Il presente regolamento:

- Disciplina le modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dal Comune. La concessione di prestazioni agevolate, di contributi ed ausili finanziari e l'attivazione di vantaggi economici a persone fisiche viene effettuata dal Comune nell'esercizio della sua autonomia, assicurando equità, imparzialità e trasparenza nell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate a promuovere lo sviluppo della comunità.
- Disciplina i criteri di valutazione della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di coloro che richiedono al Comune prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
- Stabilisce che, con apposito provvedimento di Giunta, verranno determinate le tariffe per i vari servizi e prestazioni sociali agevolate.
- Adotta procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto a fruire dei servizi contemplati nel presente regolamento nel rispetto delle normative e regolamenti in materia di snellimento dell'attività amministrativa, con ricorso all'istituto dell'autocertificazione, all'acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni, nonché ai controlli, anche a campione, previsti dalle norme vigenti.

Art. 2 – PRINCIPI

Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi:

- Rispetto della persona e della sua dignità umana, delle convinzioni personali, politiche, religiose e della riservatezza del cittadino;
- Adeguatezza dell'intervento al bisogno ed alle esigenze di carattere familiare, relazionale ed individuale del cittadino;
- Autonomia dell'intervento sociale, pur nella garanzia del necessario raccordo con gli altri servizi sociali e sanitari;
- Concorso della famiglia, del volontariato, delle componenti private con fini di solidarietà sociale, alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali;
- Concorso degli utenti al costo di talune prestazioni secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento.

Art. 3 – FINALITA’

I Servizi sociali, disciplinati dal presente regolamento, sono rivolti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Prevenire e rimuovere, anche in collaborazione con gli altri servizi socio-assistenziali, le cause di ordine economico, ambientale e culturale che provocano situazioni di bisogno e di emarginazione;
- Assicurare la fruibilità delle prestazioni, dei servizi e delle strutture secondo modalità che garantiscano la libertà personale e l’uguaglianza di trattamento a parità di bisogno;
- Superare logiche assistenziali differenziate per categorie di assistiti;
- Promuovere, nell’ambito del sistema locale i servizi sociali di rete, le risorse della collettività per lo sviluppo di interventi di auto mutuo aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini;
- Sviluppare l’autonomia e l’autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l’integrazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari;
- Agire a sostegno della famiglia, intesa come luogo privilegiato di accoglienza e di recupero, favorendo la permanenza o il rientro dei suoi membri in difficoltà;
- Agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere nei loro confronti.
- Realizzare un percorso in cui si prevedano interventi economici a sostegno dei soggetti versanti in stato di disagio economico, finalizzato alla progressiva risoluzione delle problematiche che giustificano l’applicazione degli interventi medesimi, fino alla possibilità, da parte dei beneficiari stessi, di restituire parte dell’intervento di cui hanno goduto.

Art. 4 – FINANZIAMENTO

Il Consiglio Comunale nell’ambito dei suoi poteri di programmazione ed indirizzo determina annualmente, con l’approvazione del Bilancio di Previsione, i finanziamenti complessivi da destinare agli interventi di cui al presente regolamento.

CAPITOLO II

SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI

Art. 5 – DEFINIZIONE DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE

I servizi sociali del Comune sono servizi di primo livello rivolti a tutta la popolazione.

Si occupano di problematiche relative alla generalità della popolazione, alla famiglia, ai minori, agli anziani e a quanti versano in difficoltà socio economiche, familiari o alloggiative.

Hanno compiti di informazione, di prevenzione, di rilevazione dei bisogni, di prima risposta e di presa in carico.

Si articolano in:

- Interventi di Servizio sociale professionale (Assistente Sociale).
- Servizi specifici a sostegno della persona e del nucleo familiare.
- Prestazioni economiche.

ART. 6 – DESTINATARI DEI SERVIZI SOCIALI

1. Hanno diritto agli interventi disciplinati dal presente Regolamento tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio del Comune di Salerano sul Lambro che versino nelle condizioni di disagio e rischio sociale e di emarginazione, i quali siano in possesso, oltre a quanto previsto per legge, dei requisiti elencati dal successivo art. 9 del presente regolamento. In caso di minori è necessario che i genitori esercenti la patria potestà abbiano residenza nel territorio del Comune di Salerano sul Lambro.
2. Gli interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio del Comune di Salerano sul Lambro, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
3. In caso di eventi di natura eccezionale, non altrimenti prevedibili, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, con atto deliberativo della Giunta, estendere gli interventi disciplinati dal presente regolamento ad ulteriori categorie di destinatari.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEL RICHIEDENTE

Ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate è richiesto:

- L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – I.S.E.E.- del richiedente la prestazione, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare determinata ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.
- Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende sanitarie locali, al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, si valuta la situazione economica del solo beneficiario. In tali casi devono essere considerate e aggiunte anche le indennità non dichiarate ai fini I.S.E.E..
- In caso di richiesta di assistenza economica, oltre alla certificazione I.S.E.E. di cui al precedente punto 1, è richiesta l'indicazione di eventuali contributi economici erogati da altre Amministrazioni Pubbliche per le medesime finalità.

ART. 8 – INDIVIDUAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Oltre alla situazione economica del richiedente e del nucleo familiare, possono essere chiamati dall'Amministrazione Comunale anche le persone obbligate a prestare gli alimenti, così come individuate dagli articoli 433 e seguenti del codice civile (ovvero il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali, i genitori, e in loro mancanza gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali), allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nell'attuazione del progetto assistenziale in favore del parente, con l'eventuale

assunzione di responsabilità da parte loro nel far fronte, anche in parte e avendone i mezzi, alle esigenze di carattere economico espresse dal richiedente la prestazione sociale.

Qualora i parenti tenuti agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque in via surrogatoria per superare lo stato di indigenza, interessando nel contempo gli organi competenti perché gli obbligati adempiano ai loro doveri.

ART. 9 – ULTERIORI REQUISITI DI AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONI ECONOMICHE PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Coloro che, ai sensi del presente regolamento, richiedono l'applicazione di interventi economici all'Amministrazione Comunale, oltre a soggiacere alle condizioni socioeconomiche previste all'interno del presente testo regolamentare quale presupposto per la sua applicazione, devono preliminarmente, per iscritto ed attraverso atto unilaterale d'obbligo diretto all'Amministrazione comunale:

- Dichiarare prima di qualsiasi autorizzazione d'intervento economico emanata al termine dell'istruttoria tecnica, di aver preventivamente richiesto un aiuto economico ai soggetti, qualora esistenti, obbligati dall'art. 433 del codice civile alla prestazione degli alimenti;
- Obbligarsi, al superamento della fase di disagio e al raggiungimento di un idoneo grado di autonomia economica così come previsto dall'art. 12, alla restituzione, a seguito degli interventi economici di cui si è stati beneficiari, di una percentuale pari al 50% dell'ammontare dell'intervento economico di sostegno ricevuto dall'Amministrazione Comunale;

ART. 10 – RILEVANTI VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Qualora subentrino rilevanti variazioni nelle consistenze reddituali o patrimoniali in godimento, rispetto a quelle dichiarate ai fini del calcolo delle situazione economica, tali da comportare una variazione nella quota di partecipazione ai costi superiore al 25% l'Amministrazione Comunale, previa analitica documentazione delle predette variazioni, riconoscerà all'utente la possibilità di chiedere il calcolo dell'I.S.E.E. secondo tali, più favorevoli condizioni e ne determinerà la decorrenza.

Non rappresentano rilevante variazione della situazione economica trasferimenti a favore di terzi di consistenze patrimoniali mobiliari di un membro del nucleo familiare.

ART. 11- RIVALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE

Nell'atto di autorizzazione d'intervento economico a conclusione dell'istruttoria tecnica, verrà indicato caso per caso se necessaria e opportuna, specificandone modalità e tempi, una successiva rivalutazione della situazione economica e/o direttamente la restituzione del 50% dell'ammontare dell'intervento economico di sostegno ricevuto dall'Amministrazione Comunale.

ART. 12 – PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

1. Per progetto individualizzato si intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e l'Amministrazione Comunale, concordano obiettivi, interventi, strategie operative al fine di:
 - a) superare la situazione di difficoltà ed emarginazione;
 - b) migliorare le condizioni di vita delle persone;
 - c) prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

2. Per il raggiungimento di tali finalità, si prevedono azioni dirette a:
 - a) attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale;
 - b) attivare attorno al bisogno sia la partecipazione dei famigliari che l'integrazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse cercando di impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte; garantire alla persona, la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni, favorendo la pluralità dell' offerta.
3. Il progetto, sarà redatto da un'Assistente Sociale con il richiedente (o chi ne fa le veci) e deve prevedere: obiettivi, valutazione I.S.E.E. , tempi, modi, risorse, verifiche e proposte.

Art. 13 - DEFINIZIONE ATTIVITA' ISTRUTTORIA DI VALUTAZIONE TECNICA DEL CASO

In ogni ipotesi di valutazione tecnica dello stato di disagio sociale ed economico del soggetto o del nucleo familiare richiedente interventi di sostegno economico ai sensi del presente regolamento, l'istruttoria tecnica operata dall'Assistente Sociale viene sottoposta, al termine della fase medesima, alla valutazione del Responsabile di Servizio che ha la competenza di:

- Ritenere la necessità di ulteriori integrazioni di valutazione, o verifiche o altre azioni istruttorie al fine di meglio definire la situazione socio-economica del soggetto o del nucleo richiedente le prestazioni nonché definire, su proposta dell'Assistente Sociale, l'eventuale opzione ottimale d'intervento, rimandando all'Assistente sociale l'espletamento di tali attività suppletive;
- Concludere la fase dell'istruttoria tecnica deputata alla valutazione del caso specifico e all'individuazione dell'opzione ottimale d'intervento, tramite provvedimento gestionale di presa d'atto di conclusione d'istruttoria.

ART. 14 – MODALITA' ATTUATIVE

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati dovrà presentare apposita domanda, redatta su apposito modello predisposto e fornito per lo scopo dagli uffici Comunali, unitamente all'attestazione I.S.E.E. e delle ulteriori attestazioni/certificazioni specificatamente indicate per ciascun intervento.
2. Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e di quelli del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite. Coloro che in sede di controllo risultino aver prestato una dichiarazione mendace che sia rilevante ai fini della concessione del beneficio saranno esclusi dalle agevolazioni. Sarà altresì effettuato il recupero della quota parte dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante, fatte salve le conseguenze penali derivanti dal rendere dichiarazioni mendaci.
3. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

CAPITOLO IV

INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI E PRESTAZIONI

ART. 15 – TIPOLOGIA E NATURA DEI BENEFICI ECONOMICI

A. INTERVENTO ECONOMICO FINALIZZATO

A.1 DEFINIZIONE e DESTINATARI

L'Intervento economico finalizzato è destinato ad integrare i redditi delle famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere economico.

L'intervento sarà erogato in presenza delle seguenti condizioni:

1. Presenza di un progetto individualizzato così come previsto all'art.12 del presente regolamento;
2. Situazione economica rientrante nelle fasce I.S.E.E. indicate dalla Giunta Comunale

A.2 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

L'Assistente Sociale valuta la posizione I.S.E.E. del richiedente, del nucleo familiare anagrafico e redige il progetto individualizzato.

Il progetto dovrà contenere, quali requisiti minimi:

- La motivazione della richiesta di intervento e relativa documentazione;
- Le modalità di verifica successive all'erogazione del contributo intese ad accertare il reale utilizzo dello stesso
- Il resto degli interventi che si intendono attuare per superare il momento "straordinario" di difficoltà e per favorire l'integrazione socio economica del soggetto e/o del nucleo
- Il progetto deve essere controfirmato dall'interessato

L'ammontare massimo del contributo possibile viene stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

L'erogazione di tali contributi è subordinata all'assenza di eventuali altri finanziamenti previsti da altre norme destinate a sostenere la famiglia ed ha carattere una tantum.

Sono esclusivamente ammesse a contribuzione (entro i valori massimi di cui sopra) le seguenti spese:

1. Spese per utenze domestiche basilari (energia elettrica, acqua, riscaldamento).
2. Spese alimentari di prima necessità.
3. Tickets sanitari di diagnostica strumentale con prescrizione medica qualora non già coperti dal SSN e/o spese per acquisto di farmaci generici secondo prescrizione medica e non già coperti dal SSN.

B. INTERVENTI ECONOMICI ECCEZIONALI

1. L'intervento economico eccezionale è possibile solo per casi in cui la situazione socio-economica possa essere tanto urgente da pregiudicare in maniera irreparabile le possibilità di integrazione sociale del nucleo familiare.
2. Nel caso in cui dovessero presentarsi eventi di natura eccezionale, imprevedibili e comunque non contemplati nel presente regolamento, di cui sia accertata la gravità, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, con atto deliberativo della Giunta, prevedere interventi economici a favore dei cittadini residenti.

C. INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE, CON DISABILITA' O MINORI

Il Comune si propone di evitare, per quanto è possibile, il ricovero permanente di persone in strutture residenziali assistite, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.

I servizi territoriali competenti, valuteranno la necessità del ricovero, per adulti ed anziani, dopo aver escluso la possibilità, malgrado l'attivazione dei servizi esistenti, di continuare a mantenere la persona nel proprio domicilio. Per i minori, da inserire presso comunità, gruppi famiglia o istituti, la valutazione sarà effettuata dai Servizi Sociali competenti e/o altri Enti preposti.

Il Comune interviene nell'integrazione della retta solamente quando l'interessato, partecipando con tutte le proprie risorse economiche (comprese le provvidenze economiche e/o assistenziali), non riesca a far fronte all'intero pagamento della retta.

Nel caso di **persone sole**, senza parenti tenuti agli alimenti, che possiedano immobili di proprietà, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può intervenire nell'integrazione della retta a condizione che il beneficiario accetti di sottostare al seguente "negozio giuridico":

- Costituzione di diritto di usufrutto su immobile dell'utente: il Comune prende in consegna l'immobile e se ne serve per un uso determinato con l'obbligo di restituirlo al ricoverato qualora venga dimesso, o agli eventuali eredi alla di lui morte; se alla morte del proprietario non si è ancora perfezionata l'estinzione del credito, entra nel computo ai fini della successione la nuda proprietà e prosegue l'usufrutto fino al termine previsto dall'atto di costituzione (art. 979 C.C).

ART. 16 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

A. ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è l'insieme degli interventi diretti a persone od a nuclei familiari che, in particolari contingenze o per una non completa autosufficienza non siano in grado, anche temporaneamente, di soddisfare le esigenze personali e domestiche.

Gli obiettivi sono:

- Prolungare quanto più possibile la permanenza delle persone nel proprio ambiente;
- Sostenere a domicilio il sovraccarico assistenziale dei familiari nei confronti di persone non autosufficienti o a rischio;
- Evitare forme di ricovero e di ospedalizzazione e consentire dimissioni precoci garantendo l'assistenza a domicilio.

Le prestazioni possono essere erogate direttamente dal Comune, o tramite soggetto gestore accreditato.

L'accesso al servizio, è di competenza dell'Uff. Servizi Sociali del Comune e la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti è calcolata come stabilito al successivo art. 17.

B. AREA MINORI

Il contributo economico agevolato delle persone utenti nei servizi per l'area minori **può riguardare: la frequenza di asili nido, la scuola paritaria dell'infanzia San Giuseppe convenzionata col Comune di Salerano, il trasporto scolastico, la mensa scolastica, l'ADM – assistenza domiciliare minori, l'area della tutela minori e l'area penale minori.**

L'accesso al servizio, è di competenza dell'Uff. Servizi Sociali del Comune e la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti è calcolata come stabilito al successivo art. 17.

C. INTEGRAZIONE RETTE CENTRI DIURNI PER PERSONE ANZIANE, CON DISABILITA' O MINORI (SFA,CSE,CDD)

Il Comune sostiene l'accesso delle persone anziane, con disabilità o minori ai servizi semi-residenziali con finalità educative, riabilitative, assistenziali e di socializzazione, accreditati presso il sistema socio-sanitario o socio-assistenziale regionale.

I servizi territoriali competenti, valuteranno la necessità dell'inserimento.

Il Comune partecipa alla quota di accesso come stabilito al successivo art.17, tenendo conto anche delle risorse economiche (comprese le provvidenze economiche e/o assistenziali eventualmente percepite) dell'interessato.

D. SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

Il servizio Pasti a domicilio è rivolto alle persone non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto personale, né di familiari od altri conoscenti fisicamente in grado di aiutarli in tale incombenza, lo stesso viene fornito dall'Amministrazione Comunale, con trasporto a domicilio.

L'accesso al servizio, è di competenza dell'Uff. Servizi Sociali del Comune e la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti è calcolata come stabilito al successivo art. 17.

E. TRASPORTO SOCIALE

Il trasporto sociale è un servizio di accompagnamento presso presidi sanitari pubblici e si rivolge ai cittadini privi di mezzi propri e che non sono in grado di utilizzare i consueti mezzi di trasporto che gli consentano di recarsi nelle strutture sanitarie per sottoporsi ad accertamenti sanitari o terapie.

Possono beneficiare del servizio cittadini residenti nel comune di Salerano sul Lambro che ne facciano richiesta trovandosi in una delle condizioni sotto elencate:

Cittadini anziani (oltre i 65 anni compiuti di età);

Cittadini invalidi (o che abbiano presentato richiesta di riconoscimento di invalidità civile);

Il servizio di trasporto sociale attualmente è gestito dall'Amministrazione Comunale con l'ausilio del Gruppo di Volontariato Comunale "Mani tese".

L'ammissione al servizio, di competenza dell'Uff. Servizi Sociali del Comune, è subordinata a:

1. disponibilità di mezzi e di posti;
2. compatibilità di orari/datee secondo i seguenti criteri:
 - a. utenti inseriti presso centri diurni (SFA, CSE, CDD)
 - b. utenti sottoposti ad accertamenti o particolari terapie o a carattere d'urgenza o salvavita
 - c. ospedali o strutture appartenenti al distretto sanitario di Sant'Angelo Lodigiano- Lodi

La quota di compartecipazione alle spese ai costi del servizio è determinata mediante applicazione di tariffe fisse e differenziate stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 17 - MODALITA' E CRITERI DI COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

La tariffa si configura come controprestazione a titolo di concorso al costo del servizio.

L'accesso al servizio comporta per gli utenti un beneficio in termini di agevolazione economica sul costo complessivo a carico della comunità.

Ove non diversamente specificato al precedente art.16 con riferimento ai singoli servizi socio-assistenziali, l'agevolazione concessa è diversificata in relazione alle effettive condizioni economiche degli utenti.

La Giunta Comunale, tenuto conto della finalità dei servizi e della percentuale di copertura da assicurare per ciascun servizio, annualmente determina:

- la tariffa massima e la soglia del valore I.S.E.E. dalla quale viene applicata la massima contribuzione;
- la tariffa agevolata minima e la soglia del valore I.S.E.E. entro la quale viene applicata;
- la tariffa agevolata personalizzata dovuta dagli utenti il cui valore I.S.E.E. si colloca tra la soglia minima e la massima.

La determinazione della tariffa personalizzata avviene tramite applicazione delle tabelle approvate annualmente dalla Giunta Comunale e contenenti i criteri suddetti.

CAPITOLO V

REGIME DEI CONTROLLI

Art. 18 - CONTROLLI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO

Il soggetto che richiede all'Amministrazione comunale interventi economici a sostegno ai sensi del presente regolamento, viene sottoposto, da parte dell'Amministrazione medesima a controlli sulla propria situazione socio-economica e patrimoniale attraverso:

- Verifiche realizzate dall'Assistente Sociale;
- Verifiche realizzate dalla Polizia locale, su delega del Responsabile di Servizio, anche attraverso accessi presso il domicilio del soggetto richiedente le prestazioni nonché indagine sui beni mobili ed immobili posseduti dal medesimo;
- Monitoraggi da realizzare nel corso dell'intervento di sostegno al fine di verificare la ricaduta dell'intervento;
- Verifiche e monitoraggi successivi all'intervento economico, come indicato nell'art. 11 del presente regolamento.

Art. 19 - CONTROLLI DA PARTE DI ALTRE PUBBLICHE AUTORITA'

Oltre al regime di controlli previsto dal precedente articolo, l'Amministrazione comunale provvede a richiedere la verifica delle dichiarazioni I.S.E.E. presentate dagli utenti da parte della Guardia di Finanza, alla quale viene inviata la documentazione presentata per l'accesso alle prestazioni previste dal presente regolamento per lo svolgimento dei relativi accertamenti.

CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 - DISPOSIZIONI ABROGATE

Il presente regolamento sostituisce ed abroga tutte le precedenti disposizioni, regolamenti con esso incompatibili.

ART. 21 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione alla luce delle successive disposizioni normative che dovessero intervenire dopo la sua approvazione.

ART. 22 - NORME INTEGRATIVE

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini del presente regolamento.

ART. 23 – PUBBLICITA’

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento nonché resa disponibile sul sito ufficiale del Comune di Salerano sul Lambro.

ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dal 01.06.2013.